



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/09/2003

N. 215

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 2615 DEI 27.6/6.8.2002 RELATIVA AL GIUDIZIO ASSANTE CIRO C/ COMUNE DI ISCHIA. NOMINA LEGALE.

L'anno duemilatre , addì dieci, del mese di settembre , alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 08.08.2003 al n. 18475 l'avv. Francesco Sogliuzzo, difensore dell'Ente, ha comunicato che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2615/2002 relativa al giudizio R.G.C. n. 6/97 tra Assante Ciro ed il Comune di Ischia, ha accolto l'appello proposto dall'Assante avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1094/1996 ed ha respinto la domanda di rilascio e di risarcimento dei danni proposta dal Comune di Ischia;
- Con la medesima nota il predetto professionista ha evidenziato che la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto fondata l'eccezione di acquisto per usucapione della proprietà dell'area in questione ritenendo che tale area costituiva un bene patrimoniale del Comune e come tale suscettibile di acquisto per usucapione. La Corte di Appello ha, però, omesso del tutto di considerare che, nella fattispecie in esame, non era, e non è, possibile ipotizzare alcuna usucapione nella utilizzazione

dell'area in questione da parte dell'Assante, considerato che, come emerge dall'atto del 16.7.1964 rep. n. 1078 l'uso della menzionata area era stato oggetto di concessione di codesto Ente al predetto Ciro Assante il quale, pertanto, non risultava essere "possessore dell'area in questione, bensì esclusivamente detentore dell'area stessa. L'omesso esame di tale precisa documentazione, costituisce a suo avviso vizio di legittimità della sentenza che, pertanto, ben può essere impugnata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.;

LETTO, altresì, il parere del legale convenzionato, in calce alla predetta nota, il quale evidenzia che è indispensabile proporre ricorso per Cassazione;

RITENUTO, pertanto, data la complessità e l'importanza della questione che coinvolge il recupero al patrimonio comunale di un'area di sicuro interesse per la sua ubicazione, di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza surrichiamata e per la tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente di nominare un professionista esterno;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti,
 - 1) di proporre ricorso alla S.C. di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2615 dei 27.6/6.8.2002 relativa al giudizio R.G.C. n. 6/97 tra Assante Ciro ed il Comune di Ischia;
 - 2) di affidare la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Ernesto Procaccini conferendo allo stesso il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tale procedura, con ogni facoltà di legge ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica;
 - 3) di eleggere domicilio presso gli stessi in Napoli alla via Corso Vittorio Emanuele n. 670;
 - 4) di liquidare allo stesso un acconto quantizzabile in euro 550,00 oltre IVA e CPA;
 - 5) di stabilire che al predetto professionista verrà deliberato un compenso professionale pari al minimo delle tariffe professionali;
 - 6) di stabilire, inoltre, che il predetto professionista, nel termine di giorni cinque dalla data di comunicazione dell'incarico, dovrà far pervenire a questo Ente parcella preventiva compilata sul minimo tariffario;
 - 7) stabilire, altresì, che in mancanza di presentazione di apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico nel predetto termine, lo stesso si intenderà accettato con la esplicita clausola di cui al precedente punto 5);
 - 8) dare atto che la spesa di Euro 673,20 trova copertura finanziaria sul capitolo n.405/10- Intervento 1.1.2.3 del bilancio di previsione 2003, giusta attestazione del Servizio Ragioneria del 3.09.2003;
 - 9) dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, con separata votazione.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/09/2003

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 23/09/2003

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
